

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) (Legge Regionale del Veneto del 2.4.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2017 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale Veneto 2.4.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2.4.1996, N. 10)

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Sono ammessi i cittadini di altri Stati titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; oppure in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; sono ammessi anche i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex D.Lgs n. 251/2007 (art. 13, L.R.V. n. 55/2012);
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune a cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di Venezia, ovvero risiedano nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune a cui si riferisce il bando non superi, in questa ultima ipotesi, i 90 chilometri;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (pari, **per il 2016**, ad **€ 6.524,57**), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore ad **€ 24.850,00** (art. 2, lett. e), della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 11 della L.R.V. n. 18/2006). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del Decreto Legge 23.1.1982, n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25.3.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sul reddito") e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto medesimo, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

Esempio: i seguenti nuclei familiari possono partecipare al concorso solo se godono di un reddito complessivo non superiore ai limiti sotto indicati:

numero componenti il nucleo familiare	numero figli a carico	limite di reddito da lavoro dipendente	limite di reddito per altri tipi di reddito
1	0	€ 41.416,67	€ 24.850,00
2	0	€ 41.416,67	€ 24.850,00
2	1	€ 41.933,13	€ 25.366,46
3	1	€ 42.449,59	€ 25.882,92
4	2	€ 43.482,51	€ 26.915,84
5	3	€ 44.515,43	€ 27.948,76
6	4	€ 45.548,35	€ 28.981,68

- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

(*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri, nel qual caso va allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2.4.1996, N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Ges.Ca.L.:
 - 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
 - 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
 - 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;
 (il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Ges.Ca.L.);
 - nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificato dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
 - nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
 - nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
 - nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
 - coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
 - bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della L.R.V. n. 10/96: punti 0,5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 5;
 - eventuali condizioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio: punti da 1 a 8;
- le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili;**

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - 1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
 - 1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
 - 1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
 - 1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;
 La condizione di cui al numero 1.1) della presente lettera non è riconosciuta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempimento contrattuale.
- situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - 2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
 - 2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
 - 2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
 - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5;

le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito **modello disponibile presso il Comune**. I concorrenti già inseriti nella graduatoria formatasi in esito al precedente bando devono comunque ripresentare la domanda al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di un dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità non scaduto del sottoscrittore (art.38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). La domanda deve essere bollata con marca da bollo di **€ 16,00**.

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nascituri, verbali della Commissione medica, abitazione in un alloggio improprio o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovraffollato, o antigienico, ecc.). Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e lo stato di disoccupazione. L'amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune, corredate dai documenti previsti al precedente punto 3), **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 30.12.2017 per i residenti in Italia, ed **entro 45 (quarantacinque) giorni**, e cioè entro il giorno 14.01.2018 per i residenti all'estero (nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo di plico postale, farà fede la data del timbro postale).

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge Regionale del Veneto n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché, per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. IL RICORSO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con Ordinanza del Sindaco, dopo la verifica della permanenza in capo all'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lettere A) e B), della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 14 della L.R.V. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.

7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della Legge regionale del Veneto n. 10/96 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge regionale del Veneto n. 18/2006.

30 NOV. 2017

CONA (stato)

IL SINDACO
Il Responsabile del Servizio
Affari Generali Servizi Sociali
Dressa
Dott. Maria Paola



- F) che nell'anno 2016 il proprio nucleo familiare: non ha conseguito alcun reddito fiscale (nota 2)
 ha conseguito i seguenti redditi fiscali :

TIPO DI REDDITO	DICHIARANTE (euro)	CONIUGE (euro)	ALTRI COMPONENTI:			TOTALE (euro)
			NOME:	NOME:	NOME:	
da terreni e/o fabbricati						
da lavoro dipend. o da pensione						
da altri tipi di reddito						
oneri deducibili dal reddito (art. 10 del DPR 917/86)						
REDDITO COMPLESSIVO						

- e che avendo a carico n. [] figli (compresi i figli **nascituri**: per i quali **allegare documentazione dello stato di gravidanza** e, in seguito, della avvenuta nascita) ed essendo presenti nel nucleo familiare n. [] componenti superiori a 2, il **reddito complessivo del nucleo familiare**, calcolato ai sensi dell'art. 2, lett. e), della L.R.V. n. 10/96, come modificata dall'art. 67 della L.R.V. n. 5/2000, è pari ad € _____; (nota 2)
- G) di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- H) di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- I) che **tutti i componenti** del suo nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle precedenti lettere C), D), F) e G).
- L) (eventuale) che il componente del nucleo familiare sig. _____ è iscritto alla Camera di Commercio di _____ n° _____ per l'attività di _____;

Consenso ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui alla pagina 7 del presente modello relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili mediante la firma sulla presente domanda di alloggio.

NOTE

- (1) Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4) e 5), dell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, deve essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente (art. 2, commi 4 e 5, L.R. n. 10/96). Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i **nascituri**. (art. 67, L.R.V. n. 5/2000).
- (2) Per **reddito fiscale** annuo complessivo del nucleo familiare di cui all'art. 2, lett. e), della L.R.V. n. 10/96, come modificato dall'art. 68 della L.R.V. n. 5/2000 e dagli artt. 11 e 14 della L.R.V. n. 18/2006, si intende il reddito di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 19 del citato decreto, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457. Il limite di reddito per il bando dell'anno 2017, da calcolarsi con le modalità di cui sopra, è di € **24.850,00** (qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%).

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 5 - L.R.V. n. 10/96

AMMESSO CON PUNTI _____

NON AMMESSO

Motivi della non ammissione: _____

Data _____

Firme _____

DICHIARAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso delle seguenti condizioni e di aver diritto ai seguenti punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. Di avere nel nucleo familiare il/la (lavoratore dipendente/ pensionato) sig./sig.ra _____
 _____ (erede di _____) in costanza di **versamenti Ges.Ca.L.** dalla data _____ alla data _____ per complessivi anni _____
 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5
 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10
 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10
(il pensionato da lavoro subordinato, o il suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione, o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Ges.Ca.L. - art. 7, lett. a), n. 1, L.R. 10/96);
2. di possedere il reddito annuo (di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del proprio nucleo familiare, non superiore all'importo di una pensione minima INPS (€ 6.524,57 per il 2016)
3. di avere nel suo nucleo familiare una o più persone di **età superiore a sessanta anni**
(le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 non sono tra loro cumulabili)
4. di avere nel suo nucleo familiare il/la sig./sig.ra _____,
 di **età superiore a sessanta anni, non autosufficiente**, come certificato dalla Commissione medica dell'ULSS di _____ in data _____
(le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 non sono tra loro cumulabili)
5. di avere nel nucleo familiare il/la sig./sig.ra _____
portatore/trice di handicap con diminuzione permanente della capacità lavorativa del _____%,
 come certificato dalla Commissione medica dell'ULSS di _____
 in data _____
(si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa: art. 7, lett. a), n. 5, L.R. 10/96);
6. di avere il nucleo familiare costituito da **emigrati** che intendono rientrare in Italia per stabilirvi la residenza, prima dell'assegnazione dell'alloggio
7. di avere il nucleo familiare composto da cinque o più unità
8. di avere il nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico
9. di aver contratto matrimonio in data _____ (cioè da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando) con Sig./Sig.ra _____
9. (oppure) di voler contrarre matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, con il/la sig./sig.ra _____
(inserito/a nel suo nucleo familiare, come dichiarato al punto E)
- 9 bis. di avere un'anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva, di cui all'art. 8 della L.R. 10/96, del Comune di _____ (oppure) dei Comuni di _____
 per gli anni _____
(punti 0,5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 5)
10. di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i stabilita/e con delibera del Consiglio Comunale in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio:

(da punti 1 a massimo punti 8)

PARTE RISERVATA		
PUNTI DI LEGGE	Punti attribuiti	
	Prov.	Def.
1		
3		
5		
4		
1		
4		
5		
2		
2		
3		
2		
2		

CONDIZIONI OGGETTIVE

PARTE RISERVATA

PUNTI DI LEGGE	Punti attribuiti	
	Prov.	Def.
5		
2		
1		
1		
1		
1		
2		
5		
5		
5		
5		
5		
5		

1. Di trovarsi in situazione di **grave disagio abitativo**, accertata dalle autorità competenti, ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
- 1.1 **abitazione impropria** o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, numero 1, lettera a), del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni (**allegare dichiarazione dell'ULSS o del Comune**)
(le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili)
 - 1.2 **coabitazione** in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità
 - 1.3 **coabitazione** in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, composti da una sola unità
In tal senso, dichiara di coabitare nello stesso alloggio dalla data del _____ con il nucleo familiare di _____ (parentela: _____), composto di n. _____ persone.
 - 1.4 presenza di **barriere architettoniche** in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (**allegare certificazione dell'ULSS**)

2. Di trovarsi in situazione di **disagio abitativo**, accertata dalle autorità competenti, ed esistente alla data di scadenza del bando, dovuta a:

- 2.1 **abitazione in alloggio sovraffollato**, documentato dall'autorità competente (**allegare certificazione dell'ULSS**) sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1 da due a tre persone a vano utile (esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14) ...
 - 2.1.2 da più di tre persone a vano utile (esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14) ...
- 2.2 **abitazione in alloggio antigienico**, secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b), del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni, come certificato dalla competente autorità (**allegare certificazione dell'ULSS**)
(le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili)
- 2.3 **Abitazione in alloggio che deve essere rilasciato**, come risulta dall'atto _____, emesso da _____ in data _____, a causa di:
 - provvedimento esecutivo di **sfratto** non intimato per inadempienza contrattuale,
 - (oppure) verbale di **conciliazione giudiziaria**,
 - (oppure) ordinanza di **sgombero**,
 - (oppure) provvedimento di **collocamento a riposo** di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio
 - (oppure) di trovarsi nella seguente condizione oggettiva che rende **impossibile l'uso dell'alloggio**: _____

 - (oppure) di essere **privo di alloggio** da almeno un anno per la seguente causa: _____
(allegare la documentazione che dimostra la mancanza di alloggio)

PUNTEGGIO TOTALE (sommare i punti delle condizioni soggettive ai punti delle condizioni oggettive)

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al seguente indirizzo: _____ tel.: _____

ALLEGA alla presente domanda n. _____ documenti.
_____, li _____

FIRMA _____ (*)

(*) **Se la firma non viene apposta in presenza di un Dipendente addetto a riceverla, si deve allegare copia fotostatica di un valido documento di identità non scaduto del sottoscrittore.**

COMUNE DI _____	
UFFICIO _____	
La su estesa dichiarazione è stata sottoscritta alla mia presenza (artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).	
(data) _____	Il Funzionario competente a ricevere la documentazione _____

**PARTE RISERVATA AL COMUNE O ALLA COMMISSIONE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10/1996**

AMMESSO

NON AMMESSO

Motivi della non ammissione:

Graduatoria provvisoria punti

--	--

Il Responsabile

Esaminato in data _____

Ricorso esaminato dalla Commissione in data _____

Graduatoria definitiva punti

--	--

Numero d'ordine della graduatoria definitiva (anche in caso di estrazione a sorte)

--	--

Il Responsabile

Data _____

**PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10/1996**

Motivo del ricorso: _____

Punteggio graduatoria provvisoria

--	--

Esito ricorso _____

Punteggio definitivo

--	--	--

Il Segretario

Il Presidente

Ricorso esaminato dalla Commissione in data _____

COMUNE DI CONA (VE)

DOMANDA DI ALLOGGIO N. _____, per il BANDO DI CONCORSO dell'anno 2017.

Il/la sig./sig.ra _____, ha presentato domanda in data _____.

IL RICEVENTE

AVVERTENZE

La presente domanda è valida esclusivamente per concorrere all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. precisati nel bando a cui si riferisce. Per eventuali informazioni il richiedente deve presentarsi agli Uffici Comunali o all'ATER di Venezia munito della presente ricevuta.

ALLEGATO AL MODULO DELLA DOMANDA DI ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali")

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il Comune di Cona e l'ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) di Venezia, ove risulta stipulata la convenzione di cui all'art. 5, comma 3, della Legge Regionale Veneto del 2.4.1996, n. 10, devono trattare i dati personali contenuti nelle istanze, o acquisite da Enti o privati, in adempimento dell'articolo 5 della Legge Regionale medesima, che prevede:

1. l'istruttoria della domanda verificando la completezza e la regolarità della stessa e della documentazione richiesta, compresa la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 2 della L.R. 10/96);
2. l'assegnazione dei punteggi e la formazione della graduatoria provvisoria (art. 7 della L.R. 10/96);
3. l'attribuzione dei compiti di cui ai numeri 1. e 2. ad apposita Commissione istituita presso l'ATER, in forza dell'eventuale apposita convenzione con il Comune;
4. la possibilità di trasmettere la documentazione agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, ai fini della valutazione del possesso del requisito del reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
5. la pubblicazione nell'Albo del Comune per trenta giorni consecutivi della graduatoria, con l'indicazione del punteggio e delle domande inammissibili con le relative motivazioni, e dei modi e dei termini per ricorrere.

In relazione alle finalità previste dalla legge, il trattamento dei dati personali avviene da parte dell'ATER e del Comune mediante strumenti manuali e informatici, e comunque in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter chiedere l'assegnazione in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

AMBITO DI COMUNICAZIONE. I dati verranno utilizzati dal Servizio per la Casa del Comune che ha emesso il bando di concorso. Sono comunicati alla Regione Veneto, all'ATER di Venezia e possono essere comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere all'assegnazione. Dette comunicazioni sono autorizzate ai sensi della citata Legge Regionale n. 10/96 e dal D.P.R. n. 445/2000.

DIRITTI DELL'INTERESSATO. Può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003. Al fine di un agevole esercizio dei suddetti diritti, si potrà fare riferimento all'ATER di Venezia, Servizio Rapporti con i Comuni e al Comune di Cavarzere – Ufficio Esigenze abitative.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il Comune di Cona che ha pubblicato il bando (Piazza C. De Lotto, 15 tel. 0426/308911, fax 0426/308030, www.comune.cona.ve.it) e l'ATER di Venezia (Dorsoduro n. 3507, tel. 041.798811, fax 041.5237994, www.atervenezia.it).

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Per l'ATER, il Responsabile del Servizio Rapporti con i Comuni; per il Comune, il Responsabile del competente Servizio per la Casa.

DATI SENSIBILI. L'art. 26 del Decreto legislativo n. 196/2003 stabilisce che i "dati sensibili" (tra cui lo stato di salute) possono essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Pertanto l'ATER e il Comune potranno dar corso all'attribuzione dei relativi punteggi di selezione della domanda (art. 7 della L.R.V. n. 10/96) soltanto dopo aver ricevuto il consenso scritto dell'interessato tramite la domanda di assegnazione, che in tal senso deve essere compilata e sottoscritta. L'ATER è autorizzato al trattamento dei dati sensibili in forza dell'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 5/2009 in data 16.12.2009. Il Comune è autorizzato al trattamento dei dati sensibili, per le specifiche attività finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dall'art. 73 del Decreto legislativo n. 196/2003, con riguardo ai tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di formazione della graduatoria e assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.